



**COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO**  
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 20 DEL 26/04/2023**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala consiliare "Fossati" presso l'Ex Palazzo Comunale, in Largo Matteotti n° 7, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COMPONENTE			Presente	Assente
1.	CASTELLINI DELIA MARIA	Sindaco	X	
2.	COMINCIOLI ALESSANDRO	Consigliere	X	
3.	ANDREOLI ANDREA	Vice Sindaco	X	
4.	CAMPANARDI ANNA	Consigliere		X
5.	BONI DAVIDE	Consigliere		X
6.	MORTARI FRANCESCA	Consigliere	X	
7.	BOSCHETTI MARIA GRAZIA	Consigliere	X	
8.	CRESCINI SIMONE	Consigliere	X	
9.	COLLINI PAOLO	Consigliere	X	
10.	CAMPANARDI ALESSIO	Consigliere		X
11.	CAPUCCINI GIULIANO IVAN	Consigliere		X
12.	ANDALORO VINCENZO	Consigliere		X
13.	STUCCHI MASSIMO	Consigliere	X	
Totale			8	5

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa **FABRIS EDI**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la signora **BOSCHETTI MARIA GRAZIA**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

**N. 20/C.C. del 26/04/2023****OGGETTO:** APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

---

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO CHE:** L'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;

**VISTA** La Legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

**VISTO** che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 704, della citata Legge n. 147/2013 è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani; In particolare: - a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge 147/2013: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)" ; - i commi 650 e 651 del citato articolo prevedono che la tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte;

**VISTO** l'articolo 1, commi 651- 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente, stabiliscono che il comune nella commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

**PRESO ATTO:**

- della disposizione dettata dall'art.1, comma 652, della Legge n.147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) tenendo conto del principio "chi inquina paga", in alternativa ai criteri del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;

- dell'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, che ha permesso di derogare ulteriormente ai criteri del D.P.R. n. 158/1999, attribuendo al Comune la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli previsti dallo stesso decreto;
- che l'Amministrazione Comunale nell'esercizio della potestà regolamentare dell'Ente, applica la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, i criteri adottati per il regime di prelievo per le annualità precedenti per rendere omogenee e continuative le modalità applicative della tassa, avvalendosi della deroga di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, comunque nei rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/ 98/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, sulla base di apposito studio di rilevazione della produzione media dei rifiuti, conformemente a specifica relazione tecnica;
- che l'art.1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che la deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI presuppone l'intervenuta approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio integrato dei rifiuti;
- che Il comma 527 art. 1 della legge 205/2017 ha attribuito ad ARERA (Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti;

**VISTA** La deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

**VISTA** la propria precedente delibera, in data odierna, con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Economico e Finanziario per gli anni 2022-2025 contenente la revisione straordinaria per l'anno 2023 e successivi, predisposto dal gestore del servizio Garda Uno Spa, opportunamente integrato da questo ente, composto da:

- Schema Piano Economico Finanziario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2022-2025 contenente la revisione straordinaria per l'anno 2023 e successivi;
- Revisione straordinaria infra-periodo ex art. 4.7 delibera 363/2021/r/rif - Relazione di accompagnamento al pef ai sensi della deliberazione Arera 3 agosto 2021 n. 363/2021/r/rif
- Dichiarazione di Veridicità del legale Rappresentante Garda Uno su modello di cui all'allegato della Delibera ARERA 2/2021/DRIF;
- Dichiarazione di Veridicità del legale Rappresentante Comune su modello di cui all'allegato della Delibera ARERA 2/2021/DRIF;
- Analisi equilibrio economico finanziario gestione rifiuti - Relazione n. 23.4476.01 - del 07/03/2023 - Progetto n. C10696- Garda Uno.

**VISTO** il Report di revisione di validazione del PEF– Revisione straordinaria infra-periodo ex art. 4.7 delibera 363/2021/r/rif -, predisposta dal Consorzio CO.SE.A ed il parere favorevole sul PEF del Revisore dei Conti dott.ssa Vassalli Veronica;

**DATO ATTO** che l'approvazione formale del suddetto Piano Finanziario costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023;

**VISTO** che nel Piano Finanziario per l'anno 2023 sono evidenziati costi complessivi pari a Euro **2.026.685,00** al netto del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali e al recupero evasione TARI così ripartite:

ANNO 2023	UTENZA DOMESTICA	UTENZA NON DOMESTICA	TOTALE	%
QUOTA FISSA	540.789,47 €	365.055,53 €	<b>905.845,00 €</b>	44,70
QUOTA VARIABILE	669.141,48 €	451.698,52 €	<b>1.120.840,00 €</b>	55,30
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.209.930,95 €</b>	<b>816.754,05 €</b>	<b>2.026.685,00 €</b>	
%	59,70%	40,30%	100%	100%

**RILEVATO** che l'adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio presunto risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2023 pari ad euro 2.026.685,00;

**EVIDENZIATO** che l'importo del Piano Finanziario comprende i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi di raccolta e trasporto RSU, i costi di trattamento e riciclo, i costi di raccolta differenziata per materiale, i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi d'uso del capitale ed i costi comuni, amministrativi e generali di gestione;

**RICORDATO** che gli Enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**RITENUTO** di dover determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario;

**RITENUTO**, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi di gestione dei rifiuti urbani contenuti nel Piano Finanziario, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2023 indicate nell'allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante;

**DATO ATTO** che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale per il 2023 è fissata al 5% deliberata dalla Provincia di Brescia - Decreto del Presidente n. 337 del 14.12.2022;

**VISTO** l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

**DATO ATTO** che l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 ha disposto che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]";*

**DATO ATTO**, inoltre, che successivamente l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies citato, specificando che: *"[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*

**VISTO** il nuovo Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, e ss.mm.ii., la deliberazione di approvazione delle tariffe è inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**DATO ATTO** che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2023-2025 e relativi allegati, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

Tutto ciò premesso, visti:

- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 – comma 1- del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**UDITI** gli interventi dei partecipanti al Consiglio Comunale, per i quali si rinvia al verbale della trascrizione del file audio, che verrà acquisito successivamente;

**CON VOTI** favorevoli n° 7 (sette), astenuti n° 1 (uno) e nessun contrario, resi da n° 8 (otto) Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto che il costo complessivo presunto del servizio di igiene ambientale e gestione dei rifiuti per l'anno 2023 da coprire attraverso l'applicazione della Tassa Rifiuti -TARI - è pari a €. 2.026.685,00 così come definito nel Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti, approvato al precedente punto della medesima seduta consiliare;
3. di approvare, in conformità al predetto Piano Finanziario, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, nella tabella di cui all'allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso così dettagliate:

<b>ANNO 2023</b>	<b>UTENZA DOMESTICA</b>	<b>UTENZA NON DOMESTICA</b>	<b>TOTALE</b>	<b>%</b>
QUOTA FISSA	540.789,47 €	365.055,53 €	<b>905.845,00 €</b>	44,70
QUOTA VARIABILE	669.141,48 €	451.698,52 €	<b>1.120.840,00 €</b>	55,30
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.209.930,95 €</b>	<b>816.754,05 €</b>	<b>2.026.685,00 €</b>	
%	59,70%	40,30%	100%	100%

4. di dare atto che, ai sensi del Regolamento per le disposizioni relative alla tassa sui Rifiuti (TARI) la misura tariffaria delle utenze non domestiche soggette a tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo di cui all'allegato A, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

5. di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale per il 2023 è fissata al 5% deliberata dalla Provincia di Brescia Decreto del Presidente n. 337 del 14.12.2022;
6. di quantificare il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, al netto del Tributo Provinciale -TEFA-, in € 2.026.685,00;
7. di dare atto che le tariffe di cui alla presente proposta di deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 2023;
8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) nei termini di legge;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune.

Successivamente il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'invio, nei termini previsti dal Regolamento TARI, della bollettazione agli utenti, con voti favorevoli n° 7 (sette), astenuti n° 1 (uno) e nessun contrario, resi da n° 8 (otto) Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente

#### **Delibera**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa FABRIS EDI)

IL Presidente  
(BOSCHETTI MARIA GRAZIA)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)

## Tariffe della Tassa sui rifiuti Anno 2023

### Utenze domestiche

Numero componenti	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)	Kb	Quota variabile (€/anno)
1	0,80	€ 0,56545	0,60	€ 32,98134
2	0,94	€ 0,6644	1,40	€ 76,95646
3	1,05	€ 0,74215	2,00	€ 109,9378
4	1,14	€ 0,80576	2,60	€ 142,91914
5	1,23	€ 0,86938	3,20	€ 175,90048
6 o più	1,30	€ 0,91885	3,70	€ 203,38493

### Utenze non domestiche

Categorie di attività		Kc	Quota fissa (€/mq/anno)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,40	€ 0,58319	3,28	€ 0,72137
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,40	€ 0,58319	3,28	€ 0,72137
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	0,60	€ 0,87478	4,90	€ 1,07766
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,76	€ 1,10806	6,25	€ 1,37456
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,38	€ 0,55403	3,10	€ 0,68178
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,51	€ 0,74356	4,22	€ 0,9281
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,20	€ 1,74956	9,85	€ 2,16631
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,95	€ 1,38507	7,76	€ 1,70666
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,00	€ 1,45797	8,20	€ 1,80343
10	OSPEDALI	1,29	€ 1,88078	10,55	€ 2,32026
11	UFFICI, AGENZIE	1,52	€ 2,21611	12,45	€ 2,73813
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,61	€ 0,88936	5,03	€ 1,10625
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	1,41	€ 2,05574	11,55	€ 2,54019
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,80	€ 2,62435	14,78	€ 3,25057
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI ED OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,83	€ 1,21012	6,81	€ 1,49772
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,78	€ 2,59519	14,58	€ 3,20658
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,48	€ 2,1578	12,12	€ 2,66555
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,03	€ 1,50171	8,48	€ 1,86501
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,41	€ 2,05574	11,55	€ 2,54019
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,92	€ 1,34133	7,53	€ 1,65607
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,09	€ 1,58919	8,91	€ 1,95958
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	5,57	€ 8,12089	45,67	€ 10,0442
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	5,57	€ 8,12089	62,55	€ 13,75662
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,96	€ 5,77356	32,44	€ 7,13453
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,76	€ 4,024	22,67	€ 4,98581
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,54	€ 2,24527	12,60	€ 2,77112
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,17	€ 10,45364	58,76	€ 12,92309
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2,74	€ 3,99484	22,45	€ 4,93743
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	6,92	€ 10,08915	56,78	€ 12,48763
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,91	€ 2,78472	15,68	€ 3,4485
31	STUDI PROFESSIONALI	0,61	€ 0,88936	5,03	€ 1,10625

### Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno.